

Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI CANTALUPA


Lavori di efficientamento energetico
Sostituzione serramenti Palazzo Comunale

Contratto di Appalto
(Piano Terreno e Piano Primo)

Cantalupa li 20.08.2019

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA



Ing. jr Badino Simona
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino sezione B n° B2
Via Cacherano di Bricherasio, 9 - 10064 Pinerolo (TO)
e-mail: sicurezza@studioingbadino.it

CONTR -

COMUNE DI CANTALUPA

REPERTORIO N°

CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE SERRAMENTI PALAZZO COMUNALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, addì del mese di
in Cantalupa, nella residenza municipale sita in Via Chiesa, 43.

Avanti a me,, Segretario Generale del Comune di
Cantalupa, giusta nomina sindacale con provvedimento prot. n° ... in data
....., ufficiale rogante ai sensi di legge, sono personalmente comparsi i
signori:

- Geom. Bruna Coassolo nata a il e domiciliato
per la carica presso la sede municipale, che interviene nel presente atto
quale Dirigente del Settore "Servizi Tecnici" del Comune di Cantalupa
(C.F. n°) e in rappresentanza dello stesso, ai sensi
dell'art. del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- sig. nato a il.....e
residente in via n. ... - (.....) che interviene e stipula

quale legale rappresentante della ditta, con
sede legale in via n. ... - (.....) (..)
(C.F. n°), senza l'assistenza di testi per espressa
rinuncia delle parti aventi i requisiti di legge, persone della cui identità io,
segretario rogante, sono certo.

Premesso:

- che con deliberazione della G.C. n° del, esecutiva
ai sensi di legge, veniva approvato il progetto relativo ai LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE SERRAMENTI DEL PALAZZO COMUNALE per
l'importo complessivo di Euro oltre I.V.A.;

- che con determinazione n° del veniva disposto di
appaltare i lavori mediante gara a procedura aperta con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma
2 del DLgs. n°50/2016;

- che con verbale di gara a procedura aperta in data l'appalto
veniva provvisoriamente aggiudicato alla ditta..... di
....., che ha ottenuto il punteggio di/100 e che ha
offerto il ribasso del% sull'importo a base di gara di Euro
..... oltre Euro per oneri relativi alla
sicurezza;

- che con determinazione n°... del l'appalto è stato
definitivamente aggiudicato alla suddetta ditta per l'importo netto di Euro
..... compresi gli oneri per la sicurezza;

- che, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, è stato

richiesto alla predetta ditta il versamento di una cauzione definitiva pari al% dell'importo dell'appalto, la quale è stata costituita dalla ditta, in misura ridotta del 50% **(eventuale)**, nell'importo di Euro, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del DLgs. n° 50/2016, trattandosi di impresa certificata ISO 9001:2008 - (certificato n°) **(eventuale)**, mediante polizza fidejussoria n. rilasciata da – Agenzia – in data, come risulta dal relativo deposito n°..... del

- che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n° 210 coordinato con la Legge di conversione n° 266/02;

- che il legale rappresentante della ditta.....e il responsabile del procedimento ha sottoscritto in data odierna il verbale, acquisito agli atti, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.

Tutto ciò premesso e confermato quale parte sostanziale e integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Oggetto del contratto

La “Stazione appaltante”, come sopra rappresentata, affida all’”Appaltatore”, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto relativo ai lavori pubblici di RIQUALIFICAZIONE SERRAMENTI DEL PALAZZO COMUNALE

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2) Ammontare del contratto

L'importo contrattuale del presente appalto ammonta a Euro

..... (.....) al netto del ribasso d'asta del%, compresi gli oneri della sicurezza pari a Euro (LETTERE) e al netto dell'IVA.

Il contratto è stipulato "a corpo", così come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d) del DLgs 50/2016, per cui l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva modifica sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

L'importo complessivo dei lavori è afferente a due categorie di lavorazioni relativa alle opere da serramentista e operaio edile.

Art. 3) Disciplina e documenti contrattuali

L'esecuzione dei lavori è subordinata alla piena, scrupolosa e incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nell'elaborato grafico, nell'elenco dei prezzi unitari (contenuto nel computo metrico estimativo), nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel cronoprogramma allegati alla sopraccitata deliberazione della G.C. n° ... del, nonché delle proposte presentate dalla ditta in sede di offerta tecnica, documenti che, di comune

accordo, non vengono allegati al presente atto e che le parti contraenti dichiarano di accettare essendone pienamente edotte e a conoscenza.

I suddetti elaborati, unitamente alla cauzione definitiva, sono documenti facenti parte integrante del contratto.

Si intendono, inoltre, espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il DLgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs. 163/2006” e il D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici”.

Art. 4) Termini di esecuzione – Penali - Proroghe

Il tempo utile totale per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto è di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Come indicato dettagliatamente nell'elaborato di progetto denominato “Cronoprogramma” che si intende qui richiamato come parte integrante e sostanziale del presente contratto, nel tempo utile totale per i lavori è compreso anche quello necessario per il rilievo delle misure, l'approvvigionamento materiali e la realizzazione in fabbrica dei nuovi manufatti.

Si precisa, altresì, che lavorazioni sono previste in coincidenza con l'attività comunale, si dovrà pertanto preventivamente concordare l'attività con il R.U.P. e la Direzione Lavori.

La penale per il mancato rispetto del sopra menzionato termine è fissata in € 400,00 (euroquattrocento/00) per ogni giorno di ritardo.

L'importo delle penali sarà trattenuto direttamente dall'importo dello stato d'avanzamento dei lavori immediatamente successivo all'applicazione della stessa o, in mancanza, dall'importo dello stato finale dei lavori.

L'eventuale richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del DLgs. n. 50/2016, formulata dall'appaltatore con congruo anticipo rispetto alla scadenza del tempo contrattuale, dovrà essere adeguatamente motivata e dovuta a cause non imputabili allo stesso appaltatore.

Per il programma di esecuzione dei lavori si fa espresso rimando all'elaborato progettuale denominato "Cronoprogramma", richiamato tra i documenti contrattuali.

Art. 5) Sospensioni e riprese dei lavori

Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate in ottemperanza ai disposti di cui dell'art. 107 del DLgs. n. 50/2016.

Fuori dai casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6) Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore, oltre a quelli derivanti dalle leggi vigenti, tutti gli oneri previsti dal bando di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Sono, altresì, a carico dell'appaltatore gli oneri inerenti:

- la costituzione delle garanzie e polizze assicurative previste dall'art. 103 comma 1 e 7 e dall'art. 35 comma 18 del DLgs. n. 50/2016;
- l'ammontare delle spese di registro, rogito e di imposta di bollo relative agli atti inerenti il presente contratto (ivi compreso il registro di contabilità per un numero minimo di cinquanta fogli).

Art. 7) Contabilizzazione lavori

I lavori saranno contabilizzati a corpo secondo le modalità previste dal Titolo IX del D.P.R. n° 207/2010.

Art. 8) Liquidazione dei corrispettivi

Ai sensi dell'art 35 comma 18 del DLgs. n. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

I pagamenti in acconto saranno effettuati a seguito di domanda scritta dell'appaltatore, ogniqualvolta i lavori eseguiti superino il 15 % dell'importo contrattuale e fino alla concorrenza massima del 95 % dello stesso; l'ultimo acconto verrà corrisposto anche in difetto della sopraccitata percentuale minima.

Gli acconti saranno determinati, ai sensi dell'art. 43, comma 6 del D.P.R. n° 207/2010, sulla base delle aliquote percentuali dell'unica categoria ritenute omogenea, ciascuna delle quali contabilizzata per la quota parte effettivamente eseguita.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato dopo l'emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 comma 6 del DLgs. n. 50/2016.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa

I pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale
“.....”

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune.

Si richiama quanto stabilito dal comma 13 dall'art. 106 del DLgs. n° 50/2016 riguardo l'eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune di Cantalupa per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Le parti pattuiscono espressamente che qualora l'appaltatore non assolvere ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato art. 3.

L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Comune di Cantalupa e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore, e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9) Modalità e termini di collaudo

Le operazioni di collaudo dovranno essere compiute nel termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le modalità previste dal Titolo X del D.P.R. n° 207/2010. Nei casi previsti dalla vigente legislazione, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 237 del citato decreto.

Art. 10) Recesso e risoluzione del contratto

Si potrà procedere al recesso o alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del DLgs. n° 50/2016.

L'appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- quando l'appaltatore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che l'appaltante si è riservato con le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;
- quando l'appaltatore non si attenga al programma compilato o sia in grave ritardo rispetto ad esso;
- quando l'appaltatore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l'esecuzione dei lavori;
- nei casi previsti dall'art. 92, comma 1, lettera e) del DLgs. 9 aprile 2008, n°81.

Le procedure per il recesso o la risoluzione del contratto verranno espletate secondo le modalità previste dalla vigente legislazione se espressamente indicate o, negli altri casi, con semplice lettera R.R. del responsabile del procedimento con preavviso di 15 (quindici) giorni.

Art. 11) Modalità di risoluzione delle controversie

Per la definizione delle controversie tra l'ente appaltante e l'appaltatore derivanti dall'esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'articolo 20 del Codice di Procedura Civile è competente il foro di Torino.

E' esclusa la clausola compromissoria.

Qualora ne ricorrano le condizioni, sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 205 del DLgs. n°50/2016.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, potranno sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Art. 12) Varie

a) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della ditta appaltatrice.

b) Ai fini della registrazione le parti dichiarano che le prestazioni previste dal presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, a norma dell'art. 40 del D.P.R. n° 131/19 86, chiedono l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

c) Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere / non essere **(specificare)** assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n°68/1999.

d) Ai fini dell'esecuzione del presente contratto l'impresa appaltatrice elegge domicilio in Cantalupa presso la sede municipale.

Le parti, uditanne la lettura da me fatta, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono.

Richiesto io segretario rogante ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia in pagine intere e parte della fin qui.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – SERVIZI TECNICI

(Geom. Bruna Coassolo)

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE

(.....)

Il sottoscritto sig. nato a il
..... e residente in via n. ... - (),
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta
....., ai fini e per gli effetti dell'art. 1341, comma
2 del Codice Civile, dichiara, in nome e per conto della società appaltatrice
suindicata, di aver letto e di approvare senza riserva o eccezione alcuna
tutte le clausole e le condizioni contenute nel presente contratto e negli atti
ivi richiamati e in quelli qui allegati.

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE

(.....)

Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI CANTALUPA

Lavori di efficientamento energetico
Sostituzione serramenti Palazzo Comunale

Capitolato Speciale di Appalto
(Piano Terreno e Piano Primo)

Cantalupa li 20.08.2019

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA



Ing. jr Badino Simona
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino sezione B n° B2
Via Cacherano di Bricherasio, 9 - 10064 Pinerolo (TO)
e-mail: sicurezza@studioingbadino.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE PRIMA

Art. 1	Oggetto dell'appalto	pag. 3
Art. 2	Definizione economica	pag. 3
Art. 3	Descrizione sommaria delle opere	pag. 3
Art. 4	Variazioni alle opere	pag. 5
Art. 5	Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore	pag. 5
Art. 6	Richiesta dettagli di progetto e particolari costruttivi	pag. 7
Art. 7	Lavori in economia	pag. 7
Art. 8	Conto finale dei lavori	pag. 8
Art. 9	Danni di forza maggiore	pag. 8
Art. 10	Revisione dei prezzi – Prezzo chiuso	pag. 8

PARTE SECONDA

Art. 11	Responsabilità dell'appaltatore circa l'esecuzione delle opere	pag. 9
Art. 12	Lavori eseguiti a iniziativa o nell'interesse dell'appaltatore	pag. 9
Art. 13	Qualità e provenienza dei materiali e loro accettazione – Prove e campioni	pag. 9
Art. 14	Norme tecniche per l'esecuzione delle opere	pag. 11
Art. 15	Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori – Programma esecutivo	pag. 12
Art. 16	Rappresentante tecnico dell'appaltatore	pag. 13
Art. 17	Misure generali di tutela dei lavoratori	pag. 14
Art. 18	Piano di sicurezza e di coordinamento	pag. 14
Art. 19	Norme per la misurazione e valutazione dei lavori	pag. 15
Art. 20	Presa di possesso e utilizzazione delle opere	pag. 15

ABBREVIAZIONI	
DLgs. n. 50/2016	decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
D.P.R. n. 207/2010	Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"
D.M. 145/2000	decreto Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici"
DLgs. n. 81/2008	decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

PARTE PRIMA

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALAZZO COMUNALE – AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Art. 2 – Definizione economica

L'importo complessivo dei lavori a base di gara compresi nell'appalto ammonta a € (euro settecentosessantaseimila seccentotre/03) oltre IVA.

Tale importo comprende gli oneri relativi agli approntamenti e alle attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 207/2010, ammontanti a € 23.001,09 (euro ventitremilauno/09).

L'importo complessivo dei lavori è afferente a un'unica categoria di lavorazione relativa alle opere da verniciatore.

Ai fini del subappalto e secondo quanto previsto dall'art. 105 del DLgs. n. 50/2016, si specifica che le opere da verniciatore relative alla lavorazione prevalente sono assimilabili alla seguente categoria:

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, €
plastici, metallici e vetrosi

Art. 3 - Descrizione sommaria delle opere

Le opere comprese nell'appalto, **specificate nelle misure e descritte dettagliatamente nell'elaborato "Computo metrico estimativo" contenente la descrizione delle lavorazioni (documento che si intende qui richiamato come parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d'Appalto)**, riguardano sommariamente la sostituzione parziale dei serramenti esterni (vedi aree d'intervento sulle tavole grafiche).

In particolare sono previste le seguenti lavorazioni:

- la rimozione dei serramenti esistenti di qualsiasi materiale;
- la fornitura e posa in opera di serramenti in legno, con parti fisse e parti apribili sia a vasistas sia a battente.

Al termine dei lavori dovranno essere fornite:

- **le certificazioni riguardanti la rispondenza dei vetri antinfortunisti alle norme UNI 7697;**
- **le dichiarazioni riguardanti la rispondenza ai valori di trasmittanza termica totale dell'infilzo prescritti dal Decreto dirigente unità organizzativa 30 luglio 2015 - n. 6480 "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della d.g.r. 3868 del 17 luglio 2015";**

In particolare, con riferimento alla sopraccitata dichiarazione di conformità, la stessa dovrà comprendere:

- nome ed indirizzo del Costruttore, o di un suo legale rappresentante autorizzato, e il luogo di produzione;
- descrizione del prodotto (nome generico, materiali costituenti, dimensioni, destinazione d'uso, ecc.);
- informazioni sulle caratteristiche attestate e contenute a livello della documentazione di accompagnamento e/o dell'etichetta;
- norma a cui il prodotto è conforme (nel caso la norma di prodotto EN 14351-1);
- indicazione delle condizioni particolari a cui è soggetto l'utilizzo del prodotto;
- nome ed indirizzo del/i laboratorio/i notificato/i presso cui sono state eseguite prove iniziali di tipo (ITT), soltanto relativamente ai requisiti per cui è richiesto;
- nome e posizione ricoperta all'interno dell'azienda della persona che è stata incaricata dal Costruttore, o da un suo legale rappresentante autorizzato, di firmare la dichiarazione di conformità.

In aggiunta alla dichiarazione di conformità, ogni fornitura di serramenti dovrà essere accompagnata anche da una documentazione di accompagnamento contenente le seguenti informazioni:

- il simbolo grafico della marcatura CE. In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate e i diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm;
- nome o marchio identificativo e indirizzo registrato del Costruttore;

- le ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE;
- riferimento alla norma a cui il prodotto è conforme (nel caso la norma di prodotto EN 14351-1);
- descrizione del prodotto e uso previsto (nome generico, materiali costituenti, dimensioni, ecc.);
- informazioni sulle caratteristiche (valore o classe oppure l'opzione NPD) considerate essenziali dalla norma di prodotto U NI EN 14351-1.

Le informazioni sopra menzionate, da redigere nella lingua corrente del paese in cui il manufatto è installato, devono essere visibili, leggibili e indelebili e possono essere facoltativamente riportate anche su un'etichetta da applicare sui manufatti (assicurandosi che la visibilità sia mantenuta anche ad ante aperte) oppure sull'imballaggio.

Il Costruttore deve anche redigere un manuale contenente raccomandazioni specifiche per la manutenzione di routine, la pulizia, gli agenti detergenti adatti e l'eventuale lubrificazione/regolazioni delle parti mobili e i procedimenti per la sostituzione di componenti/finiture danneggiati o usurati.

Art. 4 - Variazioni alle Opere

Eventuali modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, saranno possibili esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106 del DLgs. n. 50/2016.

In particolare rimane riservata al direttore dei lavori l'insindacabile facoltà di disporre interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio nell'esecuzione delle opere.

Rimane inoltre riservata all'appaltante, ai sensi del comma 6 del sopraccitato art. 106, l'insindacabile facoltà di introdurre, nel proprio esclusivo interesse, quelle modifiche, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, siano motivate da obiettive esigenze e comportino un aumento dell'importo contrattuale non superiore al 5 per cento dell'importo stesso.

Art. 5 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri specificati nelle altre parti del presente capitolato, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e obblighi seguenti, dei quali egli deve tener conto nel formulare la sua offerta:

1. **tutti gli oneri previsti e dettagliamene descritti nell'elaborato "Computo metrico estimativo" contenente la descrizione delle lavorazioni (documento che si intende qui richiamato come parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d'Appalto),**

2. la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera;
3. la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni apprestamento provvisorio;
4. la recinzione del cantiere con un sistema atto ad impedire il facile accesso d'estranei nell'area di cantiere medesimo;
5. la sistemazione delle strade del cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
6. la guardiania e la sorveglianza del cantiere, con personale munito dei necessari requisiti, fino all'approvazione del collaudo;
7. la costruzione, la manutenzione e l'esercizio di locali a uso ufficio necessari per il personale di direzione e assistenza ai lavori;
8. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
9. la costruzione di un numero sufficiente di servizi igienici per gli operai;
10. le spese per strade di servizio, per passaggi, accessi carrai, occupazione di suoli pubblici e privati, ecc.
11. gli operai, attrezzi, macchinari, utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi, relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo lavori;
12. la posa e manutenzione di un cartello indicante la denominazione dell'ente appaltante, l'oggetto dell'appalto, l'impresa appaltatrice e delle eventuali imprese subappaltatrici, il nominativo del direttore dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, gli estremi della notifica preliminare e quant'altro sarà ritenuto opportuno dalla D.L.;
13. la fornitura e il mantenimento dei regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni nei punti ovunque necessari, e ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso più lato, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori;
14. l'esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori, di materiali e di forniture che verranno richiesti dall'appaltante;
15. ogni spesa per il mantenimento, fino all'approvazione del collaudo, del sicuro transito sulle vie o sentieri pubblici o privati interessati dalle lavorazioni, nonché il mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni;
16. l'installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari, dei mezzi di sollevamento e di quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;

- compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
17. le operazioni e gli oneri per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale;
 18. l'affidamento della direzione di cantiere ad un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, perito tecnico, regolarmente iscritto nel relativo albo professionale, secondo le rispettive competenze;
 19. l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
 20. l'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi;
 21. l'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle cose e alle persone, restando comunque l'appaltatore responsabile di qualsivoglia danno arrecato.

Art. 6 - Richiesta dettagli di progetto e particolari costruttivi

L'appaltatore ha l'obbligo di richiedere per iscritto, in tempo utile, i dettagli di progetto e costruttivi inerenti le varie opere che non fossero precisate o che fossero insufficientemente individuate negli atti dell'appalto.

Art. 7 - Lavori in economia

Le prestazioni della mano d'opera, i noleggi e le somministrazioni in economia dovranno essere espressamente ordinate dalla direzione lavori; non saranno pertanto riconosciute prestazioni in economia non espressamente autorizzate.

Per i lavori in economia le macchine, gli attrezzi e i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento; sono pertanto a carico dell'appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni necessarie.

Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento, il trasporto, l'installazione, gli spostamenti e il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi, e per la guida dei mezzi di trasporto.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari.

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al direttore dei lavori le liste relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrati

su richiesta del direttore dei lavori medesimo per l'esecuzione dei lavori in economia.

Art. 8 - Conto finale dei lavori

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione.

Art. 9 - Danni di forza maggiore

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte a evitarli.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'appaltante.

I danni che l'appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'appaltante entro cinque giorni dall'inizio dal loro accadimento, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Art. 10 - Revisione dei prezzi - Prezzo chiuso

Non è ammesso procedere alla revisione prezzi, ne può essere applicato il primo comma dell'art. 1664 del Codice civile.

PARTE SECONDA

Art. 11 - Responsabilità dell'appaltatore circa l'esecuzione delle opere

L'appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del direttore dei lavori.

L'appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. L'appaltante potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor valore, restando obbligato l'appaltatore a eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L'appaltatore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'appaltante, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del direttore dei lavori.

Art. 12 - Lavori eseguiti a iniziativa o nell'interesse dell'appaltatore

Qualora l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza l'opposizione dell'appaltante o del direttore dei lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che l'appaltante accetti le opere così come eseguite, l'appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun aumento di prezzo o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi che possano derivare all'appaltante, poiché i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come se fossero delle dimensioni, qualità e magistero stabiliti nel contratto.

Art. 13 - Qualità e provenienza dei materiali e loro accettazione - Prove e campioni

I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati, previa campionatura, dalla direzione dei lavori.

Di norma essi proverranno da località o fabbriche che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché preventivamente notificate e sempre che i materiali corrispondano ai requisiti prescritti dalle leggi, dal presente capitolato, dall'elenco prezzi o dalla direzione dei lavori.

Quando la direzione dei lavori abbia denunciato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute.

I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore.

Ove l'appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'appaltante potrà provvedere direttamente e a spese dell'appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.

L'impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto a un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità e il magistero stabiliti dal contratto.

Qualora invece venga ammessa dalla stazione appaltante, in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera, qualche scarsità nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la direzione dei lavori potrà applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture accettate e già poste in opera, si procederà come disposto dall'art. 18 del D.M. 145/2000.

L'appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo a effettuare tutte le prove ritenute necessarie dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera.

In particolare l'appaltatore dovrà rendersi disponibile a smontare e consegnare alla direzione lavori n. 1 (uno) serramento completo che sarà scelto tra quelli già posati, a giudizio insindacabile della direzione lavori, nelle seguenti tipologie:

Con l'assistenza dell'appaltatore, la direzione lavori verificherà, anche attraverso il taglio e/o la rottura dei profili e dei vetri, che i medesimi corrispondano alle caratteristiche offerte in sede di gara e campionate preliminarmente alla posa. La direzione lavori, inoltre, avrà facoltà di far eseguire anche prove di laboratorio presso Istituti a propria scelta, al fine di verificare la rispondenza delle caratteristiche certificate per i serramenti.

Successivamente, l'appaltatore dovrà provvedere al ripristino e rimontaggio del serramento sopraccitato e, qualora ciò non fosse possibile, alla sua sostituzione con nuova fornitura e posa nelle medesime tipologie a proprie cura e spese.

In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste o di una normativa specifica di capitolato, è riservato alla direzione dei lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari.

Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale.

In tale sede l'appaltatore ha facoltà di chiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

I campioni delle forniture consegnati dall'impresa, che debbono essere inviati a prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della stazione appaltante, muniti di sigilli a firma del direttore dei lavori e dell'impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

In mancanza di una speciale normativa di legge o di capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della direzione lavori.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell'appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente capitolato espressamente prescritti criteri diversi.

Art. 14 - Norme tecniche per l'esecuzione delle opere

Per le lavorazioni e le forniture previste nel presente appalto si applicano le seguenti norme:

- si intendono richiamate integralmente le norme e prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale Tipo per appalti di lavori edilizi approvato dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL. PP. n. 170 del 14/12/1990;
- Decreto dirigente unità organizzativa 30 luglio 2015 - n. 6480 "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della d.g.r. 3868 del 17 luglio 2015";
- UNI EN 14351-1 "Marcatura CE per PORTE E FINESTRE ESTERNE";
- UNI 7697 "Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie";
- UNI 12600 "Prova del pendolo – metodo della prova d'impatto e classificazione per il vetro piano";

- resistenza ai carichi del vento (norme UNI EN 12211 - UNI EN 12210);
- resistenza alla neve e ai carichi permanenti (solo per le finestre da tetti);
- sicurezza in caso d'incendio per le porte (EN 13501);
- tenuta all'acqua (UNI EN 1027 - UNI EN 12208);
- sostanze dannose (non devono essere rilasciate, secondo i limiti nazionali);
- resistenza all'impatto (EN 13049);
- sicurezza in uso (prova di carico dei dispositivi di sicurezza) EN 14609 EN 948;
- altezza e larghezza delle porte e delle finestre alla francese (EN 12519);
- capacità di rilascio delle porte esterne di sicurezza (EN 179, EN 1125, pr EN 13633);
- isolamento acustico (EN ISO 140/3 - EN ISO 717-1);
- trasmittanza termica (UNI EN ISO 10077/1 - UNI EN ISO 100772 - UNI EN ISO 12567/1-2);
- determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate (UNI EN 410);
- permeabilità all'aria (UNI EN 1026 - UNI EN 12207);
- durabilità (mediante conformità a norma dei materiali, accessori, componenti nel tempo);
- forze di apertura (UNI EN 13115 - EN 12046-1);
- forze meccaniche (EN 14609 – EN 12046-1 – EN 13115);
- ventilazione (per i dispositivi di aerazione) prEN 13141-1:2003;
- resistenza al proiettile (EN 1523 – EN 1522);
- resistenza all'esplosione (EN 13124 – 1 EN 13123);
- resistenza ad apertura e chiusura ripetuta (EN 1191 – EN 12400);
- comportamento tra diversi climi (ENV 13420);
- resistenza all'effrazione (UNI ENV 1627 – 1628 – 1629 - 1630);
- speciali requisiti su – Porte VETRATE; Porte esterne motorizzate (sicurezza nell'uso pr EN 12650); Finestre motorizzate – Unità di guida (EN 60335 – EN 12453); Guide elettriche (EN 61000).

Art. 15 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori – Programma esecutivo

L'appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché non arrechi pregiudizio alla buona riuscita delle opere e ai diritti dell'appaltante.

Questi si riserva, in ogni caso, di prescrivere l'esecuzione e il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine e di disporre

l'esecuzione nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi.

Come indicato dettagliatamente nell'elaborato di progetto denominato "Cronoprogramma" che si intende qui richiamato come parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale D'appalto, nel tempo utile totale per i lavori è compreso anche quello necessario per il rilievo delle misure, l'approvvigionamento materiali e la realizzazione in fabbrica dei nuovi manufatti.

Si precisa, altresì, che lavorazioni sono previste in coincidenza con l'attività comunale.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà presentare un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunte, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento;

L'accettazione del programma da parte dell'appaltante non esclude né diminuisce la responsabilità dell'appaltatore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere, e non implica limitazione della facoltà che l'appaltante si è riservato al secondo comma del presente articolo.

La redazione di detto programma dovrà essere effettuata, tenuto conto della pianificazione delle fasi di lavoro indicata nel cronoprogramma in senso migliorativo e integrativo della medesima. In tal senso, senza con ciò volere modificare l'autonomia decisionale dell'appaltatore, l'eventuale modifica delle fasi di lavorazione dovrà essere accompagnata dalla contestuale integrazione del suddetto piano, modifiche che dovranno essere accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 16 - Rappresentante tecnico dell'appaltatore

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le leggi vigenti all'epoca della loro realizzazione. La presenza sul luogo del direttore dei lavori e del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela della stazione appaltante e non diminuiscono, pertanto, la responsabilità dell'appaltatore che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al

collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

In particolare, compete esclusivamente all'appaltatore e al direttore del cantiere ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda le modalità e i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita di idonei requisiti; il rappresentante dell'appaltatore dovrà dimorare permanentemente in luogo prossimo ai lavori.

Art. 17 - Misure generali di tutela dei lavoratori

L'appaltatore durante l'esecuzione delle opere, è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 95 e 96 del DLgs. n. 81/2008.

Per i lavori svolti all'interno degli stabili di proprietà comunale, la stazione appaltante dichiara di essere in possesso del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del DLgs. n. 81/2008; in tali casi, pertanto, l'appaltatore è tenuto a prenderne visione ai fini del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi di cui all'art. 26, comma 2, lettera b) del medesimo decreto, nonché per la redazione del piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 96, comma 1, lettera g del citato decreto.

Art. 18 - Piano di sicurezza e di coordinamento

Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto.

L'appaltatore è tenuto ad attuare le disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del DLgs. n. 81/2008.

L'appaltatore potrà presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di integrazione o di modifica al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza: in nessun caso le eventuali integrazioni o modifiche potranno giustificare variazioni o adeguamenti dell'importo dei lavori.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere all'appaltante, entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori e comunque prima della consegna degli stessi, il piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 96, comma 1, lettera g) del DLgs. n. 81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare, ai sensi dell'art. 131 del DLgs. n. 163/2006, come piano complementare di dettaglio del suddetto piano di sicurezza e coordinamento.

L'appaltatore dovrà mettere a disposizione dei rappresentanti per la

sicurezza dei lavoratori copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Il committente, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, potrà disporre la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 92 comma 1, lettera e) del DLgs. n. 81/2008, senza riconoscimento all'appaltatore di compenso o indennizzo alcuno.

I periodi di sospensione saranno conteggiati nel computo dei giorni utili per l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore è tenuto a mettere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri i piani di sicurezza di cui sopra; a tal proposito, si precisa che l'autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto, è costituita dall'unità operativa "Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro" della A.S.L. Provincia di Torino 1.

Art. 19 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente capitolato, sia gli obblighi e oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

L'appaltatore è tenuto a presentarsi, a richiesta del direttore dei lavori, alle misure e constatazioni che questi ritenesse opportune; peraltro è obbligato ad assumere tempestivamente egli stesso l'iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate.

Art. 20 - Presa in consegna e utilizzazione delle opere

L'appaltante può disporre delle opere appaltate subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Quando l'appaltante si avvalga di tale facoltà, l'appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non potrà reclamare compensi di sorta.

Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione, al fine di garantire l'appaltatore dai possibili danni

che potessero derivare con l'uso.

L'appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'appaltante prima del collaudo; egli però risponde fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali.

I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera.